Indice parte 11: Spiegazioni relative alla scheda programmatica nell'ambito delle rivitalizzazioni

11	**Spiegazioni relative alla scheda programmatica nell'ambito delle rivitalizzazioni**	**2**
11.1	Situazione programmatica iniziale	2
11.1.1	Basi legali	2
11.1.2	Situazione attuale	2
11.1.3	Prospettive di sviluppo	3
11.1.4	Interfacce con altri programmi / settori	4
11.2	Politica programmatica	7
11.2.1	Scheda programmatica	8
11.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	10
11.2.3	Obiettivi programmatici	11

Allegato relativo alla parte 11		**17**
A1	Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli	17
A2	Requisiti delle rivitalizzazioni	18
A3	Costi imputabili	25
A4	Procedura per progetti singoli e liste di controllo	27
A5	Illustrazione dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza» nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAc	31
A6	Illustrazione dell'attribuzione delle misure al programmi «Rivitalizzazione» e «Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica»	32
A7	Allegato al numero 11.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN	33

11 > Spiegazioni relative alla scheda programmatica nell'ambito delle rivitalizzazioni

11.1 Situazione programmatica iniziale

11.1.1 Basi legali

Articoli 4 lettera m, 38a e 62b LPAc; articoli 41d, 54a, 54b e 58–62b OPAc, disposizioni transitorie concernenti la modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011 capoversi 3 e 4	Le basi legali del programma concernente le rivitalizzazioni sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a e 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 41d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) e negli articoli 54a, 54b e 58–62b dell'OPAc.	Basi legali
Articolo 4 lettera m LPAc	L'articolo 4 lettera m LPAc presenta la definizione del termine rivitalizzazione. Come spiegato nell'articolo 54b capoverso 6 OPAc, il programma Rivitalizzazioni non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100).	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP, LAgr	I requisiti per le misure concernenti le rivitalizzazioni sono stabiliti, oltre che dalla LPAc, anche dalla LSCA, dalla legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1), dalla legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), dalla legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), dalla legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921) e dalla legge federale del 21 giugno 1991sulla pesca (LFSP, RS 923.0). Inoltre, l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) accorda aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.	Altre leggi rilevanti

11.1.2 Situazione attuale

Rivitalizzazioni – un nuovo programma

Il programma Rivitalizzazioni è nuovo: a partire dal 1° gennaio 2011 i Cantoni sono tenuti a provvedere alla rivitalizzazione delle acque, pianificandola e stabilendo uno scadenzario di attuazione (art. 38a LPAc).

Con l'introduzione del nuovo programma Rivitalizzazioni è stato sospeso il precedente programma Rinaturazioni secondo l'articolo 7 LSCA.

Indennità per la pianificazione strategica e per l'attuazione di progetti

I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAc). Sono finanziate sia la pianificazione delle rivitalizzazioni (intesa come pianificazione generale e a lungo termine, ossia a livello strategico, che riguarda l'intero territorio cantonale e dà la priorità alle rivitalizzazioni con un rapporto fra i costi prevedibili e i benefici particolarmente favorevole per la natura e il paesaggio; art. 54a OPAc) sia l'esecuzione di misure di rivitalizzazione (art. 54b OPAc). L'ammontare delle indennità per le misure è stabilito in base alla lunghezza e alla larghezza del tratto di ambiente acquatico rivitalizzato, alla larghezza dello spazio riservato alle acque, al rapporto fra i costi prevedibili e i benefici delle misure per la natura e il paesaggio, ai benefici per le attività di svago nonché alla qualità delle misure (art. 54b cpv. 1 OPAc). Per le rivitalizzazioni eseguite prima del 31 dicembre 2015 l'ammontare delle indennità può essere stabilito, in via transitoria, secondo l'entità delle misure invece che secondo la lunghezza e la larghezza del tratto di ambiente acquatico rivitalizzato, ossia sulla base delle spese effettive sussidiabili (disposizione transitoria della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, cpv. 3).

Generalmente le indennità sono accordate nel quadro di accordi programmatici; le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAc). L'attribuzione a progetti singoli è stata disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli (art. 54b cpv. 3 OPAc; cfr. allegato A1 tab. 3).

11.1.3 Prospettive di sviluppo

Importanza nel futuro della pianificazione delle rivitalizzazioni

L'obbligo di provvedere alla rivitalizzazione introdotto nella LPAc rappresenta un compito di più generazioni. Per la sua attuazione efficace e mirata è indispensabile una pianificazione strategica, da allestire entro il 31 dicembre 2014. Essa viene pertanto promossa in via prioritaria nel periodo programmatico 2012–2015 e focalizzata sulla rivitalizzazione dei corsi d'acqua. A partire dal periodo programmatico 2016–2019, le indennità per le rivitalizzazioni saranno concesse solo se i Cantoni avranno allestito una pianificazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 41 OPAc (art. 54b cpv. 5 OPAc in combinato disposto con il cpv. 4 della disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011). Inoltre, a partire dal 2016, la valutazione del rapporto fra i costi prevedibili e i benefici che scaturiranno per la natura e il paesaggio, secondo la pianificazione di cui all'articolo 41d capoverso 2 OPAc, inciderà sull'ammontare delle incentivazioni destinate alle misure di rivitalizzazione (art. 54b cpv. 1 OPAc).

Pianificazione fino al 2018 per le acque stagnanti

L'obbligo della pianificazione e della rivitalizzazione si riferisce in linea di massima ai corsi d'acqua e alle acque stagnanti. Nel settore delle acque stagnanti si dispone tuttavia di un numero di basi ed esperienze inferiore a quello disponibile per i corsi d'acqua. Il termine entro il quale va completata la prima fase di pianificazione per le acque stagnanti è stato pertanto fissato al 31 dicembre 2018 (art. 41d cpv. 3 OPAc). I progetti di rivitalizzazione per le acque stagnanti possono essere sovvenzionati già nel periodo programmatico 2012–2015 versando un importo massimo complessivo pari al 10 per cento dei fondi disponibili nell'ambito del credito quadro.

11.1.4 Interfacce con altri programmi / settori

Le interfacce riguardano compiti che sono sanciti da basi legali diverse ma la cui attuazione avviene sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con cui si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Interfacce e sinergie di rivitalizzazioni secondo la LPAc possono verificarsi soprattutto con i programmi «Opere di protezione e documentazione sui pericoli» e «Protezione della natura e del paesaggio». Possono presentarsi interfacce anche con misure per il risanamento di ripercussioni negative dovute allo sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale detritico» secondo la LPAc, nonché con misure secondo l'articolo 10 LFSP. In questi casi si rende necessaria una delimitazione, anche se questi settori non sono oggetto di accordi programmatici in ambito ambientale, ma sono finanziati secondo l'articolo 15a^{bis} della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (LEne, RS 730.0). Un'altra interfaccia sussiste con gli aiuti finanziari destinati a promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo la legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1). Questi aiuti sono definiti provvedimenti di bonifica fondiaria all'articolo 14 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt, RS 913.1). A questo proposito, riveste una particolare importanza l'articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).

Interfaccia con la scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli, articolo 6 LSCA

Interfaccia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, LSCA

Nel settore della sistemazione dei corsi d'acqua si distinguono, in linea di massima, i progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e i progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc. I progetti di sistemazione dei corsi d'acqua vanno eseguiti in modo naturalistico (art. 4 cpv. 2 LSCA, art. 37 cpv. 2 LPAc). I requisiti ecologici che i progetti di protezione contro le piene e i progetti di rivitalizzazione devono rispettare sono fondamentalmente gli stessi (l'art. 37 cpv. 2 LPAc e l'art. 4 cpv. 2 LSCA sono identici); la maggior parte dei progetti di protezione contro le piene risultano quindi utili anche per la natura e il paesaggio. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 4 LSCA e all'articolo 37 LPAc, i progetti devono garantire la ricostituzione dei processi elementari e di un minimo di dinamica nello spazio riservato alle acque.

Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono classificati principalmente in base all'entità del deficit esistente (cfr. figura 1). Se quest'ultimo è di natura ecologica ma non concerne la sicurezza, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se il deficit riguarda la sicurezza ma non l'ecologia, il progetto interessa la protezione contro le piene. Se invece i deficit riguardano entrambi i settori, il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene. Dato che secondo l'articolo 4 capoverso 2 LSCA molti di questi progetti basati perseguono non soltanto obiettivi di protezione contro le piene me anche obiettivi ecologici, il loro finanziamento avviene secondo la LSCA. Un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc può essere accordato ai progetti di protezione contro le piene conformi alla LSCA, che non

si limitano a rispettare i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA, contribuendo così in larga misura anche all'eliminazione di deficit ecologici. Ciò a condizione che venga ampliato il perimetro necessario del progetto oppure lo spazio riservato alle acque, necessario secondo la curva di riferimento o per ragioni di protezione contro le piene. Le prestazioni supplementari devono costituire una quota significativa del progetto complessivo. Spiegazioni più approfondite sono disponibili nelle descrizioni dell'obiettivo 5 del progetto.

Per i progetti singoli di protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per le rivitalizzazioni, l'UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. In entrambi i programmi «Opere di protezione e documentazione sui pericoli» e «Rivitalizzazioni» vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio i progetti cofinanziati nell'ambito degli accordi programmatici. Non è possibile concedere né un aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene attraverso l'accordo programmatico «Rivitalizzazioni» né un aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all'offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.

Le carte dei pericoli possono essere utilizzate come base per distinguere i deficit relativi ai progetti di rivitalizzazione da quelli concernenti i progetti di protezione contro le piene.

I progetti di protezione contro le piene che, anche dopo l'ottimizzazione delle misure, presentano un indice di redditività < 1 (secondo EconoMe; cfr. il capitolo sulle opere di protezione e la documentazione sui pericoli) e che quindi non vengono realizzati possono essere finanziati come progetti di rivitalizzazione in conformità alla LPAc a condizione che, al contempo o a seguito di modifiche appropriate, si rispettino i requisiti propri dei progetti di rivitalizzazione.

Fig. 1 > Classificazione dei progetti di sistemazione idraulica per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc

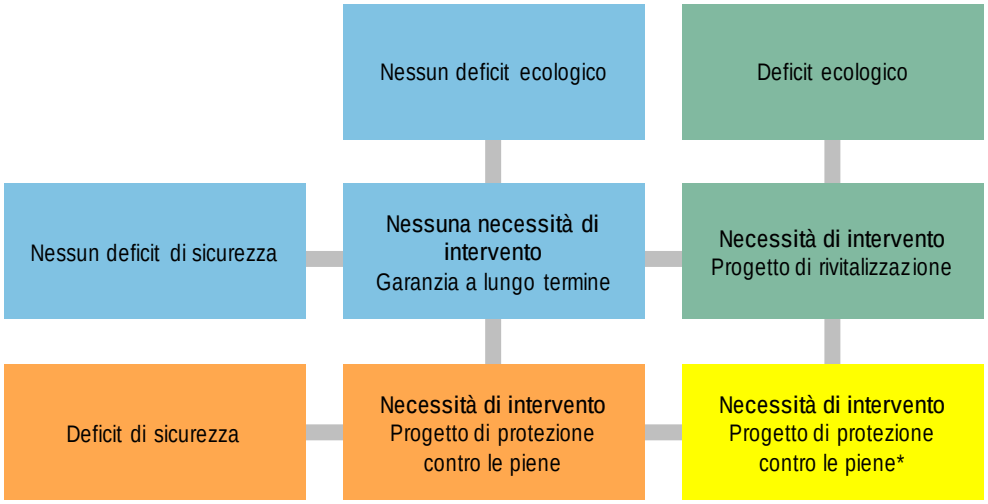

* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che rispettare vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. testo sopra riportato)

Interfaccia con la scheda programmatica Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. LPN e articolo 23b segg. LPN

Interfaccia con il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, LPN

Die Schnittstelle betrifft vor allem die verschiedenen Aufwertungsmassnahmen bei wertvollen Gewässerbiotopen wie Auen, Moorbereichen oder Amphibienlaichgebieten.

L'interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione dei biotopi acquatici importanti, quali le zone golenali, le zone paludose o i siti di riproduzione degli anfibi.
Di regola, secondo la LPAc, vengono finanziati interventi edilizi unici per le acque esistenti (tab. 1). Gli interventi di cura e manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica, articolo 18 segg. LPN e articolo 23b segg. LPN. La realizzazione di piccoli corsi d'acqua nonché il dragaggio di piccole acque stagnanti già esistenti che si stanno interrando possono essere finanziati secondo la LPAc soltanto all'interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione delle acque. Esempi utili per illustrare l'attribuzione delle misure relative ai due programmi sono elencati nell'allegato A6.

Tab. 1 > Panoramica degli interventi promossi per i corsi e gli specchi d'acqua (in particolare nelle zone golenali di importanza nazionale e regionale) nel periodo programmatico 2012–2015

Finanziamento di misure per corsi e specchi d'acqua	Attribuzione
Interventi edilizi unici (incl. la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando all'interno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione)	LPAc
Interventi di cura / manutenzione (incl. la realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando all'esterno del perimetro di un progetto di rivitalizzazione	LPN

Interfaccia con le misure finanziate secondo l'articolo 15a^{bis} LEne per il risanamento delle ripercussioni negative dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale detritico» secondo la LPAc e con le misure secondo l'articolo 10 LFSP

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni negative dello sfruttamento delle risorse idriche, LPAc, LFSP; LEne

Secondo l'articolo 15a^{bis} LEne, sono finanziate le misure d'esercizio richieste dal detentore di una centrale idroelettrica e le misure di natura edile utili a prevenire o a eliminare le ripercussioni negative dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPAc), misure di natura edile e misure d'esercizio per impianti idroelettrici che pregiudicano il bilancio in materiale detritico (art. 43a LPAc), nonché le misure per centrali idroelettriche secondo l'articolo 10 LFSP (specialmente le misure riguardanti i dispositivi per la risalita e la discesa dei pesci).

Le misure nel settore del bilancio in materiale detritico che non riguardano gli impianti idroelettrici non possono essere finanziate secondo l'articolo 15a^{bis} LEne (Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 12 agosto 2008 concernente l'iniziativa parlamentare Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua). Tuttavia, possono essere accordati contributi secon-

do la LPAc per misure singole di natura edile eseguite nel quadro di progetti di rivitalizzazione.

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo l'articolo 87 capoverso 1 lettera 3 LAgr

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua; LAgr

Già in passato, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d'acqua sono stati finanziati come misure di efflusso adottate nell'ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti di investimento. La nuova legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell'articolo 14 OMSt come misure di bonifica fondiaria (ossia come «migliorie») e sono messi in relazione con altri provvedimenti di bonifica fondiaria. Inoltre, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d OMSt possono essere finanziati anche i costi per l'acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle istruzioni e nelle spiegazioni relative all'OMSt (ad es. la portata media fino a circa 10 m^3/s). Se un ripristino dell'alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d'acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell'ambito di migliorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell'ambito dei negoziati sugli accordi programmatici.

11.2 Politica programmatica

La scheda programmatica vale per il periodo programmatico 2012-2015, ovvero per il periodo antecedente l'elaborazione definitiva della prima pianificazione di rivitalizzazione strategica. Per il periodo programmatico 2016-2019 avranno luogo i relativi adattamenti al fine di tenere conto dei risultati della pianificazione.

11.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Rivitalizzazioni secondo gli art. 4 lett. m, 38a e 62b LPAc				
Obiettivo legale		Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, art. 38a LPAc)		
Obiettivo di prodotto (obiettivo in materia di risultati)		Acque seminaturali in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche. Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come elemento naturalistico e tipico del paesaggio naturale e rurale.		
Priorità + strumenti UFAM		Per il periodo programmatico 2012–2015 i mezzi finanziari disponibili sono ripartiti, come soluzione transitoria, in funzione della priorità basata sull'efficacia tenendo conto • dell'ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell'estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua e • della posizione del progetto all'interno / all'esterno di determinate zone protette che danno diritto a un aumento dei contributi e che hanno obiettivi di protezione riferiti ai corsi d'acqua nonché ai siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi, oppure della posizione all'interno / all'esterno della zona d'insediamento, o ancora dell'importanza per la promozione delle attività del tempo libero e c).		
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
12-1	OP 1: Basi della rivitalizzazione	IP 1a: Rilevamento e rappresentazione cartografica dello stato ecomorfologico (lunghezza dei corsi d'acqua in km) IP 1b: Carte relative alle fasi della pianificazione, rapporto sulla pianificazione e risultato della pianificazione	Requisiti qualitativi / tecnici • del rilevamento dell'ecomorfologia (allegato A2-1) • della procedura di pianificazione strategica delle rivitalizzazioni che tenga conto dell'ecomorfologia, degli impianti nello spazio riservato alle acque, del potenziale ecologico, di conflitti e sinergie (allegato A2-1)	Contributo globale (prezzo standard / unità) CHF/km per nuovi rilevamenti o per l'aggiornamento dell'ecomorfologia e della sua rappresentazione cartografica; per l'allestimento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni: importo base non vincolato alla rete idrografica, combinato con un contributo aggiuntivo vincolato alla rete idrografica (lunghezza dei corsi d'acqua per cui è stata rilevata l'ecomorfologia) e basato a sua volta su prezzi standard per unità di prestazione.
12-2	Progetti di rivitalizzazione			Contributo globale 35–80 % dei costi imputabili (allegato A3); costituito da:
	OP 2: Progetti finanziati con sussidi di base per corsi d'acqua e acque stagnanti (rivitalizzazione di alvei e sponde, interconnessione, ripristino dell'alveo a cielo aperto)	IP 2: Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto per la rivitalizzazione, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e per l'eliminazione degli ostacoli allo scorrimento (allegato A2)	35 %
	OP 3: Aumento dello spazio riservato alle acque ed l'apertura dei piccoli corsi d'acqua	IP 3: Somma dei provvedimenti realizzati	Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto corrisponde allo spazio per la biodiversità secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua («Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri – Per una politica sostenibile delle acque», UFAFP/UFAEG 2003). Lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non dà diritto a nessun aumento se non supera l'ampiezza minima (nei piccoli corsi d'acqua). Per contro, viene accordato un aumento per l'apertura dei piccoli corsi d'acqua	+ 25 %

			intubati (riservando uno spazio adeguato alle acque).	
			Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto corrisponde allo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (opuscolo «Reserver de l'espace pour les cours d'eau», OFEG 2000). Se non è superiore allo spazio per la biodiversità, lo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua non dà diritto a nessun aumento.	+ 10 %
	OP 4: a) Progetti in zone protette che danno diritto a un aumento dei contributi e che hanno obiettivi di protezione rivolti ai corsi d'acqua nonché siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi o b) progetti posizionati in zone d'insediamento e/o progetti importanti per la promozione delle attività del tempo libero (max. 10 % dei progetti di un Cantone)	IP 4: Somma dei provvedimenti realizzati	Il perimetro del progetto (corsi d'acqua o acque stagnanti) si trova in una zona che dà diritto a un aumento dei contributi (tab. 2) oppure in una zona d'insediamento e/o è importante per le attività del tempo libero.	+ 10 %[1]
12-3	OP 5: «Estensione della lunghezza o «estensione della larghezza» nei progetti per la protezione contro le piene fuori dalle zone protette	IP 5: Somma dei provvedimenti realizzati	«Estensione della lunghezza» «Estensione della larghezza»[2]	+ 10 % + 25 % aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA
I progetti singoli non fanno parte degli accordi programmatici; vengono deliberati singolarmente.				
12-4	OP 6: Progetti singoli: SP rivitalizzazioni per corsi d'acqua e acque stagnanti	IP 6a: Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto (allegato A2)	35–80 % dei costi imputabili (allegato A3) in funzione dell'efficacia[3]
	Estensione della lunghezza o estensione della larghezza» nei progetti per la protezione contro le piene fuori dalle zone che danno diritto a un aumento dei contributi (tab. 2)	IP 6b: Somma dei provvedimenti realizzati	«Estensione della lunghezza» «Estensione della larghezza»[2]	+ 10 % + 25 % aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA[4]

[1] Non sono cumulabili i supplementi a) per progetti posizionati in determinate zone protette che danno diritto a un aumento dei contributi e che hanno obiettivi di protezione riferiti ai corsi d'acqua nonché siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi e b) per progetti posizionati in zone d'insediamento o per progetti particolarmente importanti per la promozione delle attività del tempo libero. Ciò significa che un progetto può beneficiare solo di un supplemento massimo del 10 per cento per OP 4 «Posizione».

[2] «Estensione della lunghezza» ed «estensione della larghezza» non sono cumulabili. Se l'esecuzione di un progetto con «estensione della lunghezza» comporta l'«estensione della larghezza», il contributo aggiuntivo rispetto al sussidio di base ammonta al 25 per cento secondo la LSCA.

[3] La classificazione è effettuata secondo i criteri previsti per i progetti degli accordi programmatici (spazio riservato alle acque; posizione in determinate zone protette che danno diritto ai contributi e che hanno obiettivi di protezione rivolti ai corsi d'acqua nonché siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi o progetti posizionati in zone d'insediamento e/o progetti importanti per la promozione delle attività del tempo libero).

[4] I progetti in zone secondo la tabella 2 vanno attuati come progetti singoli; in linea di principio, la concessione di un aumento dovuto alla posizione è possibile, ma dipende dall'esecuzione del progetto e costituisce materia di esame specifico nonché di negoziato con l'UFAM.

Esempi di calcolo

Con l'impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica

> viene finanziato un progetto di rivitalizzazione attuato in uno spazio per la formazione di meandri per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato allo spazio per la biodiversità e un 10 per cento allo spazio per la formazione di meandri (35 % di finanziamento aggiuntivo totale per lo spazio supplementare riservato alle acque ed eccedente i requisiti minimi);
> viene sostenuto un progetto di rivitalizzazione con uno spazio per la biodiversità in una zona che dà diritto a un aumento dei contributi (tabella 2) per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato allo spazio per la biodiversità e un 10 per cento alla posizione nella zona protetta.

11.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Assegnazione di finanziamenti federali ai Cantoni

Nel periodo programmatico 2012–2015, la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua ha la massima priorità, dato che la prima pianificazione deve essere presentata all'UFAM per un parere entro la fine del 2013 e adottata entro la fine del 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAc). Per la pianificazione vengono utilizzati tutti i mezzi necessari e, nel periodo programmatico 2012–2015, le vengono attribuiti sussidi superiori a quelli previsti per le fasi successive (rinnovo della pianificazione ogni 12 anni per un periodo di 20 anni; art. 41d cpv. 4 OPAc).

Criteri dell'assegnazione di finanziamenti

Se le domande relative ai progetti comportano oneri superiori ai fondi disponibili nell'ambito del credito quadro, l'assegnazione di finanziamenti ai Cantoni avviene sulla base delle richieste plausibili inoltrate dai Cantoni e di un'unità di misura obiettiva che colloca il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d'acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e la presenza nei Cantoni delle zone riportate nella tabella 2).

Ripartizione dei progetti: accordo programmatico – progetto singolo

La Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull'accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell'accordo programmatico e i progetti singoli avviene in analogia alle delimitazioni previste dalla LSCA ed è quindi flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAc; allegato A1 tab. 3). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell'accordo programmatico per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell'accordo programmatico e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati riguardanti l'accordo programmatico tra Confederazione e Cantone.

Come mostra l'esperienza con i progetti per la protezione contro le piene, la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più è lungo l'orizzonte temporale, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. Ricorsi nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono ad esempio comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma quadriennale siano possibili adeguamenti. D'altro canto, il programma quadriennale deve essere il più possibile vincolante. Per i trasferimenti di mezzi finanziari dall'accordo programmatico a progetti singoli e viceversa è necessario un adeguamento motivato dell'accordo.

Adempimento alternativo

Per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano la circolare del 25 novembre 2010 dell'UFAM «Alternativerfüllungen bei Programmvereinbarungen» e le osservazioni relative all'adempimento alternativo esposte alla pagina 13 della Parte 1 del Manuale (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure).

11.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi della rivitalizzazione

Indennizzo globale per la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni

Nel periodo programmatico 2012–2015, la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua va attuata in via prioritaria, per essere poi sottoposta all'UFAM per parere entro la fine del 2013 e approvata entro la fine del 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAc). Si potrà avviare la pianificazione per la rivitalizzazione delle acque stagnanti non appena saranno disponibili un metodo standardizzato per valutare la morfologia delle sponde e il modulo «Rivitalizzazione delle acque stagnanti – Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque».

L'indennizzo della pianificazione viene calcolato sulla base di prezzi standard ed è suddiviso in due rate. La prima viene messa a disposizione per la fase di rilevamento dello stato ecomorfologico e la seconda per la conclusione dell'effettiva pianificazione delle rivitalizzazioni (secondo l'allegato A2-1). Questa suddivisione tiene conto della diversa natura delle due fasi e delle differenze tra i dati di base concernenti l'ecomorfologia dei Cantoni.

Il rilevamento dell'ecomorfologia viene finanziato, sia per i primi rilevamenti che per gli aggiornamenti (conformi alle direttive dell'UFAM per gli aggiornamenti), con 140 franchi per km di lunghezza dei corsi d'acqua cartografati. La pianificazione delle rivitalizzazioni è indennizzata con un importo base non vincolato alla rete idrografica pari a 150 000 franchi per Cantone, combinato con un contributo aggiuntivo pari a 35 franchi per km vincolato alla rete idrografica (lunghezza dei corsi d'acqua per cui è stata rilevata l'ecomorfologia e che è stata inserita nella pianificazione); si ottiene così un contributo standard specifico per ogni Cantone. Eventuali pagamenti avvenuti nell'ambito della pianificazione dell'accordo programmatico per l'anno 2011 sono computati secondo questo contributo standard. I contributi sono stati stabiliti a partire da dati empirici tratti da pianificazioni pilota.

Considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti

Progetti compresi nell'accordo programmatico

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, a condizione che sia espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'accordo programmatico sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. allegato A2) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e fornisce un resoconto finale al termine del periodo quadriennale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

In via transitoria, fino al 2015, il finanziamento avviene sotto forma di percentuale dei costi imputabili (prestazioni che (non) danno diritto a contributi: allegato A3, tab. 6 e 7) e, conformemente all'articolo 62b LPAc, in funzione dell'efficacia. A tale scopo, fino al 2015 (ossia per la durata del primo accordo programmatico nel settore delle rivitalizzazioni e prima del completamento delle pianificazioni cantonali per le rivitalizzazioni) sono accordate aliquote superiori a certi progetti (cfr. OP2-OP4). Non più del 10 per cento del numero dei progetti di un Cantone può beneficiare di aliquote superiori per la posizione nella zona d'insediamento o per la promozione delle attività del tempo libero.

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'entità del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'accordo programmatico, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione / Cantone / Comune in modo flessibile.

Considerazioni speciali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti

OP 2 Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti – sussidio di base

Sussidio di base

I progetti riguardanti le rivitalizzazioni, finanziati con sussidi di base, sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque (art. 36a LPAc; art. 41a e b OPAc). In zone fittamente edificate è possibile finanziare anche progetti eseguiti in spazi ridotti riservati alle acque a condizione che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione (allegato A2 con la tab. 4).

Per i grandi corsi d'acqua (ossia a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) mancano attualmente basi generalmente valide per la determinazione dello spazio riservato alle acque, perciò quest'ultimo deve essere definito caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque, della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque.

Per quanto riguarda i tipi di misure che danno diritto a sussidi, riveste una particolare importanza la definizione di rivitalizzazione di cui all'articolo 4 lettera m LPAc: ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria. Nel caso dei corsi d'acqua, danno diritto a sussidi le misure che non vengono finanziate dal proprietario di un impianto o dalla società nazionale di rete secondo l'articolo 15a^{bis} LEne, quali il ripristino dell'alveo a cielo aperto, la rivitalizzazione in senso stretto (interventi riguardanti l'alveo e le sponde), nonché l'interconnessione attraverso l'eliminazione degli ostacoli alla migrazione della fauna ittica. Tra le misure di natura edile vanno comprese anche la semplice demolizione o la rimozione di opere di protezione esistenti allo scopo di attivare una dinamica autonoma. Progetti di questo tipo sono espressamente auspicati. Le misure successive di natura edile che si rendono eventualmente necessarie dopo un certo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo accordo programmatico.

Nel caso delle acque stagnanti sono sovvenzionate come rivitalizzazioni appropriate misure uniche di natura edile per specchi d'acqua già esistenti.

OP 3: Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti – Aumento dello spazio riservato alle acque e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua

Obiettivo:
spazio riservato alle acque

La disponibilità di uno spazio sufficientemente grande riservato alle acque è essenziale per garantirne le funzioni naturali e condiziona largamente le possibilità di rivitalizzazione delle acque stesse. OP 3 offre la possibilità di un aumento delle aliquote per i progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base, a condizione che lo spazio riservato alle acque sia allargato all'interno del perimetro del progetto (cfr. allegato A2-2) L'aumento dello spazio riservato alle acque deve essere presente in media almeno sull'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto.

Nei piccoli corsi d'acqua (< 1m di larghezza naturale del fondo dell'alveo) lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non supera l'ampiezza minima e quindi non beneficia di alcun aumento. Per contro, è possibile che venga concesso un aumento per l'apertura dei piccoli corsi d'acqua intubati (ripristino dell'alveo a cielo aperto).

Per i grandi corsi d'acqua (ossia a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) è possibile che venga concesso un aumento per l'ampliamento dello spazio riservato alle acque. Le ragioni per le quali l'ampliamento di questo spazio va riconosciuto devono essere esposte caso per caso in una perizia tecnica sottoposta a verifica dall'UFAM.

Attraverso OP 3 si deve poter garantire che il potenziale di spazio disponibile sia utilizzato in modo ottimale nel maggior numero possibile di progetti, che alle acque sia riservato uno spazio adeguato per lo sviluppo naturale e che il ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua sia promosso.

OP 4: Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti – Progetti in zone protette che danno diritto a un aumento dei contributi e che hanno obiettivi di protezione rivolti ai corsi d'acqua nonché siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi o progetti in zone d'insediamento con/di particolare importanza per le attività del tempo libero

Obiettivo: posizione del progetto

Le rivitalizzazioni non rappresentano una soluzione auspicabile in ugual misura per tutte le acque, anche se sono realizzabili con costi sostenibili. Nel periodo programmatico 2012–2015 sono sostenuti con aliquote superiori i progetti attuati nelle zone indicate nella tabella 2. Si ritiene infatti che le zone protette debbano essere valorizzate per se stesse in via prioritaria o che le zone indicate nella tabella 2 siano particolarmente utili per la natura e il paesaggio, poiché presentano resti di biotopi intatti e di «hotspot» biologici (con popolazioni stabili e ricche di specie e di individui) che possono servire per il ripopolamento e quindi alle rivitalizzazioni.

I progetti di un Cantone la cui realizzazione è prevista in una zona d'insediamento e/o particolarmente importanti per la promozione delle attività del tempo libero possono beneficiare di un aumento in una misura massima del 10 per cento del loro numero. Si dà atto in tal modo che i progetti attuati nelle zone d'insediamento comportano spesso oneri elevati e/o sono di grande utilità per la popolazione in termini di attività ricreative.

A partire dal 2016, il criterio «posizione» sarà sostituito dalle priorità stabilite in conformità alla pianificazione cantonale delle rivitalizzazioni.

Tab. 2 > Lista delle zone che danno diritto a un aumento dei contributi (specifiche zone protette con obiettivi di protezione rivolti ai corsi d'acqua e siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi)

Categoria di protezione	Osservazioni
Inventari federali delle paludi, delle torbiere alte e delle torbiere di transizione	
Inventario federale delle zone palustri	
Inventario federale delle zone golenali e di nuovi oggetti (candidati)[1]	
Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi	Esistono rilevamenti su siti d'importanza nazionale riguardanti temoli, nasi e gamberi. I siti più rilevanti a questo riguardo sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: • Popolazioni di temoli d'importanza nazionale, Informazioni concernenti la pesca, n. 70, • Monitoring du nase en Suisse, Informations concernant la pêche, n.82, • Plan d'action écrevisses Suisse, L'environnement pratique, 2011.
Zone Smeraldo	Zone candidate a far parte della rete Smeraldo: secondo la lista comunicata al Consiglio d'Europa contenente le zone candidate a far parte della rete europea Smeraldo per la conservazione della biodiversità (www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-inventare/07847/index.html?lang=it)
Paludi e zone golenali d'importanza regionale che figurano in un inventario cantonale	Habitat meritevoli di protezione secondo l'art. 18 cpv. 1bis LPN e art. 14 cpv. 3 OPN

[1] Oggetti non ancora classificati del 1° e del 2 °Complemento dell'inventario delle zone golenali (cfr. dossier sull'indagine conoscitiva 1998 e 2001)

OP 5: Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti – «Estensione della lunghezza o estensione della larghezza» nei progetti per la protezione contro le piene fuori dalle zone protette

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAc

La larghezza dello spazio riservato alle acque serve a stabilire se un progetto per la protezione contro le piene supera i requisiti minimi di una sistemazione prossima allo stato naturale secondo l'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. schizzo all'allegato A5). Un progetto per la protezione contro le piene può ricevere un finanziamento aggiuntivo se la lunghezza del perimetro del progetto, necessaria per la protezione contro le piene, viene aumentata e le misure di rivitalizzazione necessarie vengono eseguite su questa «estensione della lunghezza» (cfr. schizzo all'allegato A5).

Lo scopo di questi finanziamenti aggiuntivi è di ottenere che i progetti per la protezione contro le piene realizzati lungo i corsi d'acqua siano impostati nel modo più ecologico possibile. In particolare, viene incentivata la creazione di spazi riservati alle acque, che siano più estesi di quelli indispensabili per la protezione contro le piene e che siano messi a disposizione di uno sviluppo e una dinamica naturali delle acque.

Per il calcolo del sussidio i progetti eseguiti nell'ambito degli accordi programmatici vengono considerati come un progetto globale (un progetto riguardante un permesso di costruzione è considerato alla stregua di un progetto relativo a un finanziamento). Il sussidio di base pari al 35 per cento proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all'intero progetto e corrisposto nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli. L'aumento del 25 per cento basato su «estensione della larghezza» o su «estensione della larghezza più estensione della lunghezza » e l'aumento del 10 per cento basato su «estensione della lunghezza» si riferiscono anche all'intero progetto, provengono dai fondi per la rivitalizzazione e sono finanziati attraverso il programma Rivitalizzazioni. L'«estensione della larghezza» (aumento dello spazio riservato alle acque sullo spazio per la biodiversità) deve deve essere presente in media almeno sull'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto (possibilità di compensazione in osservanza del principio del bilancio delle superfici); le spese di realizzazione dell'«estensione della lunghezza» devono rappresentare una quota significativa dell'intero progetto (almeno un quarto dei costi del progetto). L'esame dell'economicità della protezione contro le piene si riferisce unicamente alle spese sostenute in questo settore. I relativi progetti nelle zone indicate nella tab. 2 vanno attuati come progetti singoli; in linea di principio, l'attribuzione di un aumento per la posizione specifica è possibile nel caso di progetti combinati per la protezione contro le piene e per la rivitalizzazione nelle zone indicate nella tab. 2, ma dipende dal tipo di esecuzione del progetto ed è materia di negoziato con l'UFAM.

OP 6: Progetti singoli per i corsi d'acqua e per le acque stagnanti

Progetti singoli di rivitalizzazione

Di norma, sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A1, tabella 3.

I progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli accordi programmatici. Sono applicabili le procedure note utilizzate nel settore della sistemazione dei corsi d'acqua, comprese le procedure cantonali di rilascio della licenza di costruzione, approvazione dei piani e finanziamento. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Confederazione (cfr. allegato A2), l'esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.

Le quote di finanziamento dei progetti singoli per la rivitalizzazione oscillano tra il 35 e l'80 per cento e dipendono dall'efficacia dei risultati ottenuti. Affinché il finanziamento risponda a criteri di efficacia, fino al 2015, in analogia ai progetti dell'accordo programmatico, si concedono aliquote maggiori

> ai progetti che prevedono spazi riservati alle acque superiori a quelli minimi necessari, oppure
> per il ripristino dell'alveo a cielo aperto dei piccoli corsi d'acqua (< 1m di larghezza naturale del fondo dell'alveo);

> ai progetti da attuare nelle zone che danno diritto ad aumenti dei sussidi secondo la tab. 2, oppure
> a progetti nelle zone d'insediamento o con un'importanza particolare per le attività del tempo libero (per un massimo del 10 % del numero dei progetti di un Cantone).

I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali (Comuni o altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio i consorzi per le opere idrauliche) almeno l'importo del sussidio federale (art. 20a cpv. 3 LSu). Il pagamento del contributo della Confederazione al Cantone è vincolato all'avanzamento dei lavori.

Di norma, la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Ciò vale anche per i progetti di maggiore durata. Progetti singoli con una durata superiore a cinque anni vanno realizzati a tappe. In altri termini, di norma sono assicurati i fondi che vengono conteggiati entro questi cinque anni. Un impegno finanziario da parte della Confederazione sull'arco di decenni è escluso.

I requisiti dei progetti sono definiti nell'allegato A2 e nella direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001) o nell'aggiornamento e ampliamento di quest'ultima «Protezione contro le piene e rivitalizzazioni dei corsi d'acqua» a cura dell'UFAM, disponibile a partire dal 2012. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

Finanziamento aggiuntivo di progetti singoli relativi alla protezione contro le piene secondo la LPAc

Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo con fondi LPAc, a condizione che non si limitino ai requisiti previsti dall'articolo 37 capoverso 2 LPAc e dall'articolo 4 capoverso 2 LSCA per una sistemazione dei corsi d'acqua prossima allo stato naturale. Per il finanziamento aggiuntivo si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote esistenti per i progetti dell'accordo programmatico. Per i progetti singoli è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare e classificare per sezioni gli interventi di rivitalizzazione e di protezione contro le piene all'interno del perimetro del progetto.

> Allegato relativo alla parte 11

A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere unitamente alla Confederazione se debbano essere integrati nell'accordo programmatico o presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 3 > Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Ambito	Criteri
Costi del progetto	≥ 5 milioni di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAc)
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali.	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Imprevedibilità	Progetti che alla conclusione dell'accordo programmatico erano imprevedibili (art. 54b cpv. 3 lett. e OPAc).
Dissodamenti	≥ 5000 m² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Progetti che toccano impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione.	Impianti ferroviari Strade nazionali Linee ad alta tensione Gasdotti di transito ecc.
Progetti che toccano le zone IFP e richiedono una presa di posizione della CFNP.	IFP, ISOS, IVS (inventari secondo l'art. 5 LPN)
Progetti che toccano biotopi d'importanza nazionale.	Inventari secondo l'art. 18a e l'art. 23b LPN
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi (non appena sono coinvolti pericoli naturali)	≥ 2
Altri casi particolari	Specialmente opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali ecc.
Progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per la rivitalizzazione e il cui perimetro si trova in una zona protetta o prioritaria indicata nella tabella 2.	Posizione del perimetro del progetto

A2 Requisiti delle rivitalizzazioni

A2-1 Requisiti della pianificazione e della priorizzazione delle rivitalizzazioni

Lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) deve essere rilevato secondo il metodo dell'ecomorfologia livello R del concetto svizzero basato su moduli e livelli. Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l'aggiornamento della cartografia delle acque già esistente. L'aggiornamento deve essere effettuato secondo le direttive dell'UFAM (in fase di elaborazione; direttive valide anche per il formato dei dati da inoltrare). I dati relativi all'ecomorfologia registrati nel quadro dell'accordo programmatico possono essere inseriti immediatamente nella pianificazione delle rivitalizzazioni. I Cantoni che hanno già effettuato il rilevamento dello stato ecomorfologico delle acque secondo il metodo dell'«ecomorfologia livello R» dispongono tuttavia di tutte le basi necessarie per la pianificazione delle rivitalizzazioni da adottare entro il 31 dicembre 2014; parallelamente possono essere eseguiti altri rilevamenti.

I requisiti della pianificazione e della priorizzazione delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 38a LPAc e l'articolo 41d OPAc sono presentati nel modulo «Rivitalizzazione dei corsi d'acqua – Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque».

A2-2 Requisiti per l'attuazione dei progetti di rivitalizzazione

Tab. 4 > Rassegna dei requisiti dei progetti di rivitalizzazione

Ambito	Criteri
1 Perimetro del progetto	1.1 Delimitazione del sistema
2 Pianificazione del progetto	2.1 Requisiti della pianificazione a garanzia della qualità ecologica (stato attuale, analisi dei deficit, linee guida, obiettivi di sviluppo e misure) 2.2 Controllo dei risultati 2.3 Coordinamento con pianificazioni analoghe
3 Spazio riservato alle acque	Definizione e utilizzazione
4 Realizzazione del progetto	4.1 Informazione sui processi e misure 4.2 Requisiti per il miglioramento ecomorfologico 4.3 Requisiti dello scorrimento e dell'interconnessione 4.4 Confronto delle varianti 4.5 Redditività 4.6 Trasparenza dei costi 4.7 Accompagnamento da parte di ecologi delle acque 4.8 Progetto di manutenzione (incl. il controllo delle neofite) 4.9 Acquisto di terreni e ricomposizioni particellari
5 Misure di accompagnamento e altro	5.1 Attività ricreative 5.2 Partecipazione
6 Protezione contro le piene	6.1 Principio 6.2 Valutazione dei pericoli 6.3 Rischio residuo 6.4 Accompagnamento da parte di un ingegnere di costruzioni idriche

A2-3 **Spiegazioni relative ai requisiti dei progetti**

Le seguenti considerazioni sono state elaborate per i corsi d'acqua, ma si applicano per analogia anche alle acque stagnanti.

1 Perimetro del progetto

Delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere delimitato dal punto di vista territoriale e la durata della realizzazione definita.

2 Pianificazione del progetto

Le seguenti spiegazioni si riferiscono alla pianificazione di progetti concreti di rivitalizzazione. Questa pianificazione non va scambiata con la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni descritta per OP 1 che riguarda il territorio cantonale ed è elaborata a livello concettuale.

2.1 Requisiti della pianificazione a garanzia della qualità ecologica (stato attuale, analisi dei deficit, linee guida, obiettivi di sviluppo e misure)
Descrizione dello stato attuale (ecomorfologia livello R o, per grandi progetti, livello S), valutazione delle popolazioni di specie minacciate e prioritarie e di biotopi minacciati effettuata a un livello adeguato alla portata del progetto (ambito di ricerca: dalle interrogazioni di banche dati fino ai rilevamenti sul terreno). Esecuzione di una analisi semplice dei deficit che tenga conto dello stato di riferimento naturalistico. Sviluppo di linee guida che si orientino allo stato di riferimento e tengano conto delle restrizioni eventualmente presenti nello spazio riservato alle acque; l'approfondimento dell'elaborazione dipende dalla portata del progetto. Dalle linee guida si desumono gli obiettivi di sviluppo e le misure idonee.

2.2 Controllo dei risultati
Il controllo dei risultati è garantito. È rilevato lo stato esistente prima dell'attuazione della misura ed è definito e pianificato il rilevamento da effettuare dopo l'attuazione della misura. La complessità del controllo dei risultati (ad es. riguardo agli indicatori biotici e abiotici) dipende dalla portata del progetto.

Al fine di riunire e ampliare le banche dati della fauna e della flora e di renderle disponibili a livello nazionale, è auspicabile che i Cantoni trasmettano sistematicamente i dati da loro stessi raccolti ai seguenti centri nazionali: CSCF (fauna), CRSF (flora), NISM (muschi), Swissfungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai centri di raccolta dati nel modo più semplice possibile.

2.3 Coordinamento con pianificazioni analoghe
Definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti attuati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale detritico» secondo la LPAc, nonché di misure secondo l'articolo 10 LFSP,

piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d'acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.).

3 Spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto

Lo spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a LPAc e secondo i criteri di cui agli articoli 41a e 41b OPAc, di regola, è delimitato indipendentemente dai progetti di sistemazione idraulica, ma al più tardi nel quadro della loro eventuale esecuzione. Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque stesse. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se necessario, prevede misure di manutenzione; ciò implica l'esistenza di una vegetazione ripuale consona al luogo e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAc). Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti:

- lo sfruttamento è ammesso a condizione che sia al servizio di obiettivi specifici del progetto di rivitalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi; salvo esigenza contraria imposta da questi obiettivi, la manutenzione e lo sfruttamento sono limitati al minimo necessario;
- in linea di principio, lo sviluppo di humus nelle zone ripuali nell'ambito dell'attuazione di un progetto non è consentito;
- le vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dallo spazio riservato alle acque; di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente i percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione sterrate; le sponde non sono consolidate per proteggere questi sentieri;
- di regola, gli argini di protezione contro le piene sono costruiti al di fuori dello spazio riservato alle acque, altrimenti lo spazio richiesto dalla costruzione di questi argini sarebbe sottratto al regolare svolgimento delle funzioni naturali delle acque; sono ammesse eccezioni ad esempio per argini piatti, purché ciò non pregiudichi lo svolgimento delle funzioni naturali dei corsi d'acqua.

La larghezza dello spazio riservato alle acque è definita in base alla larghezza naturale del fondo dell'alveo. Per i corsi d'acqua arginati, la larghezza naturale del fondo dell'alveo può essere definita all'interno del perimetro del progetto come larghezza di regime, invece che con un fattore di correzione per una variabilità della larghezza limitata o assente (fattore 1,5 in caso di variabilità limitata, fattore 2,0 in caso di variabilità assente; cfr. direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua», UFAEG 2001).

Per i grandi corsi d'acqua (ossia a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo pari a 15 m) mancano attualmente basi generalmente valide per la determinazione dello spazio riservato alle acque, perciò quest'ultimo è definito caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque, della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque.

Il requisito dello spazio necessario (spazio, minimo o maggiorato, riservato alle acque) è rispettato in media nel perimetro del progetto; in altri termini, è possibile una com-

pensazione di deficit circoscritti sul piano territoriale, a condizione che lo spazio delimitato a questo scopo abbia un rapporto diretto con le acque.

Per i proprietari di fondi / gestori lo spazio riservato alle acque con le eventuali limitazioni alla coltivazione è fissato e garantito in modo vincolante nell'intero perimetro del progetto mediante gli idonei strumenti cantonali di pianificazione.

4 Realizzazione del progetto

4.1 Informazioni sui processi e misure

L'obiettivo principale è il ripristino dei processi elementari e di un minimo di dinamica propria nello spazio riservato alle acque.

Il perimetro del progetto è esaminato nel contesto dei tratti dei corsi d'acqua circostanti e del bacino imbrifero con i quali viene messo in relazione (collegamento con segmenti prossimi allo stato naturale o rivitalizzati e/o con segmenti in cui vivono popolazioni stabili e ricche di specie e individui, utili al ripopolamento). Si raccomanda di dare la priorità al trattamento dei segmenti più lunghi (almeno 300 m). Le misure sono definite a partire dall'analisi dei deficit e orientate alla promozione della dinamica propria delle acque. Il ripristino dei processi è prioritario rispetto alla costruzione di strutture (instream structures). Se possibile, sono da preferire le misure che con un onere modesto attivano una dinamica autonoma a lungo termine rispetto a quelle che producono o anticipano un determinato stato finale. Le opere di sistemazione idrica e di consolidamento sono ridotte al minimo indispensabile. La scelta delle misure da adottare permette di raggiungere gli obiettivi desunti dalle linee guida.

Quando i progetti di rivitalizzazione sono eseguiti in zone fittamente edificate e gli spazi riservati alle acque sono ridotti, è necessario ottimizzare le misure di valorizzazione all'interno degli spazi riservati alle acque esistenti; particolare importanza riveste la garanzia dello scorrimento in modo che tratti con un potenziale ecologico ridotto possano servire almeno da corridoi di transito.

4.2 Requisiti per il miglioramento ecomorfologico

La base di valutazione è costituita dall'ecomorfologia secondo il livello R. L'ecomorfologia è migliorata per quel che concerne i criteri indicati nella tab. 5. I diversi parametri ecomorfologici di base vengono valutati separatamente e si applicano i requisiti illustrati nella tab. 5. Se nelle zone densamente edificate la larghezza dello spazio riservato alle acque è adeguata alla situazione edilizia, i requisiti posti all'ecomorfologia sono ridotti; ciò nonostante, anche in questi casi si punta a migliorare lo stato ecomorfologico. Anche se non è possibile intervenire o si possono adottare solo misure limitate per migliorare la morfologia, può essere auspicabile attuare provvedimenti per il ripristino dello scorrimento (cfr. 4.3).

Tab. 5 > Requisiti per il miglioramento dell'ecomorfologia attraverso progetti di rivitalizzazione

Criterio ecomorfologia livello R	Esistenza di uno spazio riservato alle acque	Assenza di uno spazio riservato alle acque (< larghezza minima; zona densamente edificata)
Variabilità della larghezza	Spiccata	Limitata
Alveo	senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.	senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.
Piede delle scarpate	opera di sistemazione idraulica < 10 %, permeabile (escl. i punti fissi)	opera di sistemazione idraulica < 60 %, permeabile (escl. i punti fissi)
Sponde	sufficienti, adeguate alle acque	insufficienti, non adeguate alle acque

4.3 Requisiti per il miglioramento dello scorrimento e dell'interconnessione

Ripristino (il più ampio possibile) dello scorrimento e dell'interconnessione (longitudinale, laterale, verticale); base della valutazione è il rilevamento degli ostacoli allo scorrimento nell'ambito della cartografia relativa all'ecomorfologia. Eliminazione degli ostacoli artificiali che interrompono la continuità delle acque (soglie ecc.). I dislivelli sono generalmente trasformati in rampe. Per la sistemazione delle rampe è importante tener conto della specifica regione ittica e dello stato attuale della tecnica. Complessivamente, si ricerca un'interconnessione su larga scala attraverso il ripristino di tratti quanto più possibile lunghi, morfologicamente intatti e con un flusso idrico continuo; riveste una grande importanza anche lo scorrimento nell'area della foce. Le sinergie con le misure previste dall'articolo 10 LFSP sono utilizzate in modo mirato.

4.4 Confronto delle varianti

Le eventuali varianti nonché i criteri di valutazione e di decisione vengono descritti.

4.5 Redditività

Sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell'attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque, invece di utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati.

4.6 Trasparenza dei costi

È indicata la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interessati. Sono precisate le misure dirette che non danno diritto a sussidi (ad es. misure compensative e sostitutive).

4.7 Accompagnamento da parte di ecologi delle acque

È assicurato l'accompagnamento ecologico del progetto da parte di ecologi delle acque.

4.8 Progetto di manutenzione (incl. il controllo delle neofite)

Si elabora un progetto per una manutenzione naturalistica e idonea per i biotopi, che comprenda il controllo delle neofite, e si assicura la manutenzione corrente e periodica.

4.9 Acquisto di terreni e ricomposizioni particellari

Sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l'articolo 68 LPAc. Vengono menzionate le perdite effettive di superfici per l'avvicendamento delle colture (superfici in ettari); di regola, le compensazioni

non dipendono dai progetti (cfr. la circolare «Superfici di avvicendamento delle colture nello spazio riservato alle acque», 4 maggio 2011, ARE).

5 Misure di accompagnamento e altro

5.1 Attività ricreative

È allestito un progetto per la gestione delle attività ricreative, qualora sia importante.

5.2 Partecipazione

Viene eseguita una procedura di partecipazione adeguata alla portata del progetto per coinvolgere gli attori principali; essa si articola nelle fasi qui di seguito presentate:

- *Analisi degli attori:* per compiere un'analisi degli attori coinvolti, è necessario identificarli (ad es. proprietari di fondi, affittuari, organizzazioni ambientaliste e società di pesca) e classificarli secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale di influenza.
- *Informazione della popolazione:* una strategia d'informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto. È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.
- *Definizione degli obiettivi:* la definizione degli obiettivi è alla base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi sono dapprima definiti dal team responsabile del progetto e successivamente coordinati con gli obiettivi degli attori. È così possibile identificare precocemente eventuali conflitti.
- *Discussione delle varianti:* affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, oltre agli obiettivi si discute anche delle misure possibili e del corrispondente margine di manovra in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine sono tenuti in considerazione almeno gli attori più coinvolti e con un forte potenziale d'influenza.

6 Protezione contro le piene

6.1 Principio

La protezione contro le piene non è compromessa dai progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001) o al suo aggiornamento e ampliamento «Protezione contro le piene e rivitalizzazioni dei corsi d'acqua» dell'UFAM, disponibile a partire dal 2012.

6.2 Valutazione dei pericoli

I progetti tengono conto dell'attuale carta dei pericoli, la minaccia (il deficit di protezione è noto) e il livello di protezione necessario (confronto tra potenziale di pericolo e obiettivo di protezione) sono chiariti e la proporzionalità delle misure di protezione è rispettata.

6.3 Rischio residuo

Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.

6.4 Accompagnamento da parte di un ingegnere di costruzioni idriche

L'accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere di costruzioni idriche è assicurato.

A2-4 **Requisiti dei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per la rivitalizzazione secondo la LPAc sulla base dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza»**

Alla rivitalizzazione ottenuta tramite progetti per la protezione contro le piene si applicano i requisiti previsti per i progetti dell'accordo programmatico e per i progetti singoli relativi alla rivitalizzazione.

A3 Costi imputabili

La presente tabella è valida per i progetti singoli. Per analogia è applicabile anche ai progetti dell'accordo programmatico, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.

Tab. 6 > Prestazioni che danno diritto a contributi

Prestazioni che danno diritto a contributi	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Monitoraggio e controllo dei risultati
Prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali	Progettazione: max. 5 % del costo dell'opera Direzione dei lavori in loco: max. 4 % del costo dell'opera Direzione generale dei lavori: max. 2 % del costo dell'opera Supervisione generale dei lavori: max. 0,6 % del costo dell'opera
Lavori di costruzione e di rivalorizzazione che danno diritto a contributi	
Lavori di costruzione (incl. ad es. la rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta)	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'ufficio federale e tenendo conto della causalità, dei vantaggi e dello stato dei lavori.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'ufficio federale
Indennizzi per i danni provocati dal cantiere	Secondo la stima di un'autorità competente
Misure di rivalorizzazione relative alla pianificazione degli spazi vitali e allapromozione delle specie	Soltanto se previste all'interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli obiettivi
Altre prestazioni che danno diritto a contributi	
Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Solo per lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Ricomposizioni particellari e provvedimenti di pianificazione territoriale	Qualora queste misure sono appropriate nell'ambito del progetto secondo l'art. 68 LPAc. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'Ufficio federale e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Acquisizione di terreni e immobili	Secondo un importo stabilito mediante stima ufficiale, a condizione che si tratti del valore attuale (valore effettivo del terreno al momento dell'acquisizione). L'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dalla collettività pubblica.
Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti	I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto. Si applica il valore attuale dell'edificio stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici.
Misure di canalizzazione dei flussi turistici e di informazione	Solo se sono in relazione diretta con il progetto e se sono utili per gli obiettivi del progetto stesso.

Tab. 7 > Prestazioni che non danno diritto a contributi

Prestazioni che non danno diritto a contributi	
Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAc) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere, non danno diritto a contributi.
Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Per lavori correnti non vengono concessi contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non danno diritto a contributi poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri).
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque Piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).

A4 Procedura per progetti singoli e liste di controllo

Si raccomanda ai Cantoni di procedere secondo quanto indicato in queste liste di controllo anche nell'ambito degli accordi programmatici.

A4-1 Procedura

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate:

Tab. 8 > Procedura

Fase secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare	Esame preliminare: presa di posizione con osservazioni e condizioni
Progetto di costruzione	Progetto sovvenzionato: decisione con condizioni e obblighi

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

A4-2

Liste di controllo

Lista di controllo: esame preliminare – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPAc

Sintesi	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti Pianificazioni analoghe	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto.
2. Situazione attuale	Eventi storici Caratteristiche del bacino Tipo di paesaggio e sua storia, inventari di protezione Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R, eventuali studi su fauna e flora incl. le associazioni forestali, valutazione delle popolazioni di specie minacciate e prioritarie e di biotopi minacciati / inventariati a un livello adeguato alla portata del progetto) Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Valutazione delle opere di protezione esistenti	Catasto degli eventi
	Possibili tipi di pericolo (processi)	Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
	Scenari Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	
3. Necessità d'intervento	Deficit ecologici e obiettivi di sviluppo Deficit di protezione Parametri di dimensionamento fissati	
4. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 4.1.32)	Perimetro del progetto	
	Studio delle varianti con misure possibili	Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure organizzative Misure edilizie
	Scelta di varianti con motivazione	Fattibilità Proporzionalità Stima dei costi (precisa al 25 %)
5. Informazioni supplementari	Identificazione dei possibili conflitti	Insediamenti e superfici di utilizzazione Natura e paesaggio Protezione contro le piene Pesca Acque sotterranee Agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni) Bosco Gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua) Utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento con acqua potabile)
	Beneficiari e interessati Sovraccarico / sicurezza del sistema	
6. Allegati al piano	Perimetro del progetto Carte dei pericoli o carte d'intensità Situazione delle varianti esaminate Utilizzazione e vegetazione Stato ecomorfologico (incl. gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto) Obiettivi di sviluppo nel perimetro del progetto	

Lista di controllo: progetto sovvenzionato – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPAc

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
1. Rapporto tecnico	Lista di controllo Rapporto tecnico	
2. Preventivo	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi per l'acquisto di terreni	
3. Documentazione di progetto	Situazione generale da 1:10 000 a 1:50 000	Progetto di costruzione Bacini imbriferi parziali Eventuali stazioni pluviometriche Nomi dei corsi d'acqua e spazio riservato alle acque Opere di protezione realizzate Rappresentazione dei pericoli esistenti
	Situazione generale da 1:10 000 a 1:50 000	Progetto di costruzione Bacini imbriferi parziali Eventuali stazioni pluviometriche Nomi dei corsi d'acqua e spazio riservato alle acque Opere di protezione realizzate Rappresentazione dei pericoli esistenti
	Situazione da 1:1000 a 1:2000	Interventi previsti Vincoli (ponti, edifici) Alberatura di sponda presente e prevista Confini delle proprietà Fabbisogno di terreno Sistemazione e rinverdimenti Rappresentazione dello spazio riservato alle acque
	Profilo longitudinale	Linea d'acqua / linea d'energia per HQ_d ed EHQ Linea di magra Alveo esistente Alveo medio di progetto Pendenza Eventuali sondaggi Eventuali zone di estrazione Ponti, soglie, rampe Sbarramenti, affioramenti di roccia
	Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo l'intervento)	Linea d'acqua per HQ_d ed EHQ Linea di magra Confini delle proprietà
	Sezioni tipo e piani di sistemazione	Livelli d'acqua Linea di magra Protezione delle sponde Protezione del fondo Schizzi delle strutture tipiche delle acque Confine esterno dello spazio riservato alle acque Sistemazione e rinverdimenti
	Dissodamento	Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d'intesa con il servizio forestale cantonale)
	Programma di costruzione	Inizio, durata e fine dei lavori
4. Preavvisi cantonali	Protezione delle acque e condizioni di falda freatica Natura e paesaggio Ecologia idrica e pesca Opere idrauliche Foreste (ev. dissodamenti) Agricoltura Pianificazione del territorio	
5. Rapporto d'impatto ambientale	Per progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e pubblicato un rapporto sulle conseguenze sull'ambiente.	Art. 10 LPAmb, allegato n. 3 OEIA
6. Decisioni cantonali	Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse) Piano di finanziamento e chiave di riparto dei costi Impegni di competenza della Confederazione e delle sue regie	

Lista di controllo: rapporto tecnico – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPAc

Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto.
2. Situazione iniziale	Eventi storici (cronache, documentazioni) Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R, eventuali studi su fauna e flora, valutazione delle popolazioni di specie minacciate e prioritarie e di biotopi minacciati / inventariati a un livello adeguato alla portata del progetto) Utilizzazione attuale o prevista Caratteristiche del bacino imbrifero Tipo di paesaggio e sua storia Inventari di protezione Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche	
	Possibili tipi di pericolo (processi)	Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
	Scenari Valutazione delle opere di protezione esistenti Analisi dei punti deboli lungo il percorso Deficit ecologico Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta di intensità)	Compresa l'analisi dei deficit
3. Ipotesi di progetto	Linee guida e obiettivi di sviluppo ecologico e morfologico Monitoraggio Parametri di dimensionamento fissati	Compreso il controlling delle neofite Prova della salvaguardia del livello di protezione contro le piene e dell'assenza di deficit di protezione
4. Pianificazione delle misure (precisazione SIA 103 4.1.21)	Perimetro del progetto Studio delle varianti e decisioni Progetto di manutenzione Misure di pianificazione territoriale	
	Misure edilizie	Descrizione degli interventi, giustificazioni incluse (in particolare ipotesi e verifiche idrauliche, dimensionamento delle arginature, prova della stabilità delle rampe, prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali, substrato del fondo ecc.) Ponderazione degli interessi
	Messa a disposizione di terreni	Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie
5. Conseguenze delle misure su	Agglomerati e aree utilizzate Natura e paesaggio Pesca Protezione contro le piene Falda freatica Agricoltura Economia forestale	
6. Pericoli e rischi residui	Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte d'intensità	
7. Inserimento nei piani direttori e regolatori	Piano complessivo Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie	Vincoli edilizi / restrizioni di utilizzazione, pericoli residui Prescrizioni in materia di costruzione

A5 Illustrazione dell'«estensione della larghezza» e dell'«estensione della lunghezza» nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAc

Scenari

Fig. 2 > Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»

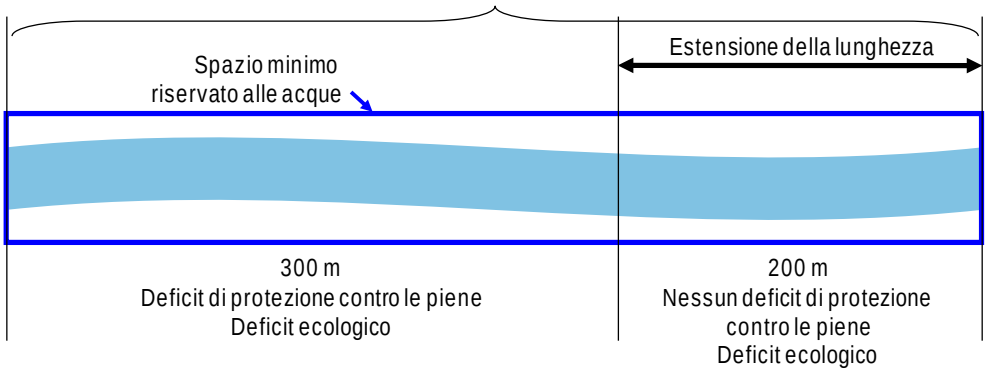

Fig. 3 > Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della larghezza»

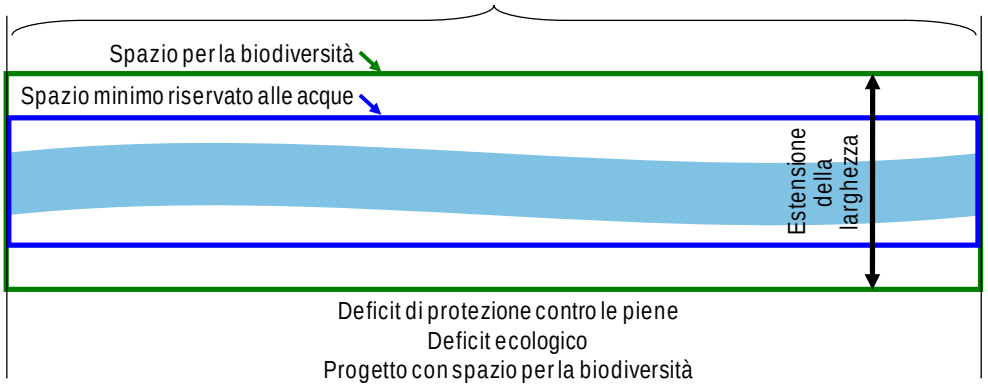

A6 Illustrazione dell'attribuzione delle misure al programmi «Rivitalizzazione» e «Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica»

Esempio 1

Rivitalizzazione di un braccio laterale; la realizzazione di stagni nel perimetro del progetto viene considerata parte integrante del progetto e sovvenzionata in conformità alla LPAc.

Fig. 4 > Misure al programma «Rivitalizzazione»

Esempio 2

Rimozione degli abeti rossi dal bosco golena:

a) se la misura non rientra in alcun progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o LFo;
b) se si tratta di una misura di accompagnamento all'interno di un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPAc.

A7 Allegato al numero 11.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN

Poiché l'attuazione del presente Accordo programmatico da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione secondo l'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: *per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:*

> *inventari secondo l'articolo 5 LPN:*
- *Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);*
- *Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);*
- *Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);*

> *inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:*
- *Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione (ITA);*
- *Inventario federale delle paludi (IP);*
- *Inventario federale delle zone golenali (IZG);*
- *Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);*
- *Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);*
- *Inventario federale delle zone palustri (IZP);*

> *aiuti all'esecuzione:*
- *«Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, in tedesco e francese), Guide de l'environnement n. 11, OFEFP 2002;*
- *«Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [arginature] ancora applicabili);*

> *Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme*

> *all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12;*

> *altre basi:*
- *piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);*
- *Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);*
- *Liste rosse (art. 14 cpv. 3 lett. d OPN) e Specie prioritarie a livello nazionale (UFAM 2011).*

Procedura: *nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:*

> *valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica della conservazione intatta degli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN;*

> *rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti dalla legge quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;*

> *richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. Ciò è necessario anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.*